

P

**Legge federale
sulla cooperazione internazionale in materia
di educazione, formazione professionale,
gioventù e mobilità**

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 2012¹,

decreta:

I

La legge federale dell'8 ottobre 1999² sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 lett. d ed e (nuove)

¹ La Confederazione può:

- d. concedere aiuti finanziari per rafforzare e ampliare la cooperazione internazionale in materia di educazione;
- e. concedere sussidi per l'esercizio e la manutenzione della Casa svizzera nella Cité internationale universitaire de Paris (CIUP).

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ FF 2012 2727

² RS 414.51

